



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Determinazione del responsabile del procedimento unico

<p>N. 19 Data 05/03/2015</p>	<p>Oggetto: Interventi per l'aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla delibera G.R. n. 49/23 del 26/11/2013</p> <p>Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori. CIG: 6078090689</p>
----------------------------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque , del mese marzo , nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 26/11/2014, con la quale è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, redatto Dott. Agr. Spanu Luigi per l'esecuzione dei lavori di:

Interventi per l'aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla delibera G.R. n. 49/23 del 26/11/2013

che prevede una spesa complessiva di € 90000,00 ed il sottoscritto, in relazione al disposto dell'art. 10 del codice dei contratti è responsabile del procedimento unico per l'esecuzione dei detti lavori;

VISTO l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.";

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento del contratto;

VISTA la Deliberazione della Regione Sardegna n° 49/23 del 26/11/2013 con la quale, oltre ad approvare il programma finanziario, stabilisce che l'affidamento dei lavori avvenga : *"ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 47/47 del 30.12.2010, le Amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi devono attenersi alla disciplina della normativa vigente nel caso in cui intendano procedere all'affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi, ovvero a Cooperativa"*;

VISTA la legge finanziaria statale 2008 (Legge 244/2007, art. 2, comma 134), che stabilisce : “qualora le Amministrazioni intendano procedere all'affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi, possono essere affidati a *“cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a euro 190.000 per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde”*

VISTO l'art. 17, comma 2 della legge 31 Gennaio 1994, n. 97, testualmente recita:

“ Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione manutenzione agraria, forestale e, in genere, nel territorio e ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quale la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a trecentomilioni per anno”

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5;

D E T E R M I N A

In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Interventi per l'aumento, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui alla delibera G.R. n. 49/23 del 26/11/2013
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio, manutenzione sentieri.
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	A misura
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Rispetto integrale del capitolato speciale d'appalto e piano di sicurezza.

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	In deroga al Codice dei contratti Articolo 17 comma 2 della legge n. 97/1994 del 31.01.1994	I lavori vengono affidati mediante affidamento diretto a cooperative che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani
--	---	---



Il Responsabile del procedimento unico

Geom. Bulla Francesco

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

.....